

VERBALE DI ACCORDO AHRS

(Art. 14 DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e l'art. 12 DL 137/2020)

Addì 13 novembre 2020 in collegamento telematico

La Società Accenture HR Services S.p.a. assistita da Unindustria

e

la Slc CGIL – la Fistel CISL – la Uilcom UIL segreterie Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU

Premesso che

Il comma 3 dell'art. 14 del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e l'art. 12 DL 137/2020 prevedono che le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano "nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all' art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22”

Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna le Parti hanno concordato quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. Accenture HR Services Spa ha facoltà di procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro di massimo n° 7 lavoratori impiegati presso le sedi di Roma e Palermo appartenenti alle aree organizzative: Payroll, Customer Operation, Contact Center, funzioni di Staff, entro il termine del 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n° 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e l'art. 12 dl 137/2020 riportati in premessa.
3. I lavoratori interessati dovranno manifestare la loro disponibilità formale alla risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro con la Società alla Direzione Risorse Umane per mezzo e-mail entro il 23 novembre 2020.
4. La Società si riserva di valutare, la concreta fattibilità delle risoluzioni dei rapporti sulla base delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
5. Ai lavoratori che risolveranno consensualmente con la Società il loro rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. saranno corrisposti gli importi come da separata intesa.

Le parti si danno espressamente atto di avere voluto sottoscrivere il presente accordo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del DL 14 agosto 2020 n° 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e l'art. 12 DL 137/2020, che, per i conseguenti effetti, sarà depositato presso gli uffici competenti.

Il contenuto del presente verbale è stato discusso, condiviso e sottoscritto in via telematica

Per Unindustria

Dario Città

p. la Soc. Accenture Hr Services S.p.A.,

Roberto Gerosa

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali,

Giancarlo Mauro Fistel Cisl

Mauro Pollini Uilcom Uil

Doriano Locatelli SLC CGIL

p. RSU/RSA

Giuliana Meoni

Laura Barbera

Giuseppa la Mattina

Roberto Di Pasquale

Fabienne Loche

Andrea Marzoli

VERBALE DI ACCORDO ECONOMICO

(Art. 14 DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e l'art. 12 DL 137/2020)

Addì 13 novembre 2020 in collegamento telematico

La Società Accenture HR Services S.p.a.

e

la Slc CGIL – la Fistel CISL – la Uilcom UIL segreterie Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU

A integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna ai sensi dell'art. 14 del DL 14 agosto 2020 n° 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e dell'art. 12 dl 137/2020 le Parti hanno concordato che:

1. Ai lavoratori che manifesteranno la loro disponibilità formale alla risoluzione consensuale incentivata del loro rapporto di lavoro con la Società, entro il 23 novembre 2020, mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., sarà corrisposto, a titolo di incentivazione all'esodo un importo pari alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile netta e quanto percepito dall'INPS a titolo di NASPI, per tutti i mesi di percepimento di detta indennità.
2. Per i restanti mesi mancanti al raggiungimento del primo tra i requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata), sarà riconosciuto un importo pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita prima della risoluzione consensuale per i primi 12 mesi e pari al 90% della medesima retribuzione per i rimanenti 24 mesi.

3. Resta fatta salva prima della risoluzione consensuale la verifica puntuale delle condizioni di permanenza nei Fondi contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Soc. Accenture Hr Services S.p.A.,

Roberto Gerosa

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali,

Giancarlo Mauro Fistel Cisl

Mauro Pollini Uilcom Uil

Doriano Locatelli SLC CGIL

p. RSU/RSA

Giuliana Meoni

Laura Barbera

Giuseppa la Mattina

Roberto Di Pasquale

Fabienne Loche

Andrea Marzoli